



## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**E**

**ANIMALISTI ITALIANI ONLUS**

**ENPA- ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI**

**LAV – LEGA ANTI VIVISEZIONE ONLUS**

**LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE**

**LEIDAA - LEGA ITALIANA DIFESA ANIMALI E  
AMBIENTE ONLUS**

**OIPA- ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ITALIA ONLUS**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di settembre, in Roma

Tra

**La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile**, con sede in Roma, Via Ulpiano 11, in prosieguo denominato "Dipartimento", nella persona del dott. Roberto Bruno Mario Giarola, Direttore dell'Ufficio Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale, delegato alla stipula del presente atto con decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 3686 del 18/09/2018

e

**Animalisti Italiani Onlus**, con sede legale in Roma, via Tommaso Inghirami 82, nella persona del Presidente Walter Caporale

**ENPA- Ente Nazionale Protezione Animali**, con sede legale in Roma, via Attilio Regolo 27, nella persona del sig. Marco Bravi, su delega della Presidente Nazionale Carla Rocchi

**LAV- Lega Anti Vivisezione Onlus** con sede legale in Roma, in viale Regina Margherita 177, nella persona del Presidente Gianluca Felicetti

**Lega Nazionale per la Difesa del Cane APS** con sede legale in Milano, via A. Bazzini 16, nella persona dell'Avv. Michele Pezone, su delega della Presidente Piera Rosati

**LEIDAA- Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente Onlus** con sede legale in Milano, via Mozart, 15, nella persona della dott. Maria Silvia D'Alessandro, su delega della Presidente Michela Vittoria Brambilla

**OIPA- Organizzazione Internazionale Protezione Animali Italia Onlus**, con sede legale in Milano, via Gian Battista Brocchi 11, nella persona del Presidente Massimo Comparotto

Congiuntamente: le Parti

## PREMESSO

1. che ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'attuazione delle attività di protezione civile, le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo decreto o con altri soggetti pubblici;
2. che il Codice della protezione civile ha stabilito che il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita,

CD

VF

MB

go

2 MB

l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;

3. che tra le attività di Protezione civile previste all'articolo 2, comma 6, del Codice della Protezione civile, vi è la gestione dell'emergenza che consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

4. che il Dipartimento ha il compito istituzionale di indirizzare e coordinare le attività del Servizio nazionale della protezione civile;

5. che la tutela degli animali è, per altro, un principio sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'animale proclamata presso l'Unesco il 27 gennaio 1978 e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea – Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2009, che riconosce gli animali quali esseri senzienti, nonché da normativa nazionale con le leggi n. 281 del 14 agosto 1991 e successive modifiche e integrazioni, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, e n. 120 del 29 luglio 2010 che obbliga al soccorso degli animali feriti;

6. che occorre dare adeguata risposta alla crescente domanda concernente il soccorso, il recupero, la messa in sicurezza, il ricongiungimento e la gestione degli animali, sia di proprietà, sia randagi e vaganti, in occasione di calamità, domanda che risulta sempre più richiesta dalle Amministrazioni locali e dai cittadini;

7. che le associazioni firmatarie della presente, tutte di rilevanza nazionale (di seguito chiamate "associazioni"), hanno avviato, fin dallo scorso 20 marzo 2017, un'interlocuzione con il Dipartimento finalizzata a definire un percorso organico per agire efficacemente ed in maniera riconosciuta per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1 ed articolo 2, comma 6 del Decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018;

8. che le associazioni firmatarie del presente atto, riconosciute negli anni Ente morale, Onlus e dai Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Salute, hanno maturato specifiche competenze e possono apportare contributi tecnici avendo esperienza anche pluridecennale nell'ambito della tutela e gestione degli animali, anche in corso ed a seguito di eventi calamitosi, mettendo in sicurezza animali, supportando famiglie e cittadini con animali al seguito, consentendo numerosi ricongiungimenti e dando così un aiuto concreto alle popolazioni colpite;

9. che alla luce di tali esperienze le presenti associazioni intendono mettere a disposizione del Servizio Nazionale della Protezione civile il "know how" acquisito direttamente sul campo e

maturato negli anni, anche attraverso la realizzazione di attività e progetti svolti in collaborazione e in convenzione con una pluralità di Enti Pubblici (Ministeri) ed Enti Locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane), dalla gestione di strutture per ricovero di animali, ad attività quotidianamente svolte per il ricongiungimento di quelli smarriti, il tutto finalizzato a realizzare un Piano d'azione condiviso;

10. che per realizzare il Piano d'azione sopra citato è necessario costituire un gruppo di lavoro specializzato per integrare programmi e modelli operativi finalizzati al soccorso, messa in sicurezza e gestione degli animali colpiti da eventi calamitosi ed anche per dare supporto a famiglie e singoli con animali al seguito;

11. che il Dipartimento intende avvalersi delle risorse disponibili presso le Associazioni per il concorso alle attività di tutela della salute e del benessere degli animali e di assistenza alla popolazione con animali al seguito;

12. che le Parti concordano sulla necessità di rafforzare, in Italia, la cultura della prevenzione e della preparazione alle emergenze, anche attraverso il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività di soccorso, messa in sicurezza e gestione degli animali presenti in territori colpiti da eventi calamitosi, mettendo in essere azioni volte a sviluppare metodologie e prassi anche innovative ispirate ai principi generali sulla tutela degli animali;

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **(Premesse)**

Le premesse, come gli allegati, sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

### **Articolo 2**

#### **(Finalità)**

Il presente Protocollo d'Intesa ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra le Parti per definire l'ambito d'azione, individuare le procedure e stabilire le attività di prevenzione e preparazione per dare una pronta risposta nelle situazioni di emergenza che dovessero verificarsi in Italia, riguardo al soccorso, gestione e messa in sicurezza degli animali e al supporto alla popolazione colpita con animali al seguito.

### Articolo 3

#### (Oggetto)

Nell'ambito del presente Protocollo, le Parti si impegnano a collaborare per:

1. definire metodologie e procedure operative, distinte in base al tipo di evento e relativa estensione, nonché per le diverse tipologie di animali, in previsione o in seguito agli eventi di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, quali:

- a) soccorso e messa in sicurezza degli animali;
- b) evacuazione di strutture con animali;
- c) allestimento di strutture temporanee per il ricovero di animali;
- d) allestimento di presidi veterinari mobili;
- e) supporto all'organizzazione delle aree di accoglienza della popolazione in relazione alla presenza di animali;
- f) assistenza e trasporto di animali non ricongiunti coi proprietari;
- g) ricongiungimento di animali smarriti con i proprietari, anche attraverso la realizzazione di una sezione web fotografica dedicata al "lost and found" per animali non censiti in anagrafe;
- h) collaborazione con medici veterinari liberi professionisti, e con ogni soggetto utile al perseguimento degli scopi di cui al presente protocollo;
- i) altre attività che possano essere proposte dalle parti in relazione agli obiettivi del presente protocollo;

2. predisporre e realizzare moduli e percorsi formativi, rivolti agli operatori del Servizio nazionale della protezione civile aventi ad oggetto le problematiche da affrontare per una corretta gestione degli animali, specie in contesti precari e di disagio come quelli che si creano a seguito di eventi calamitosi, nonché attività di formazione per gli operatori delle associazioni firmatarie del presente sui temi di protezione civile;

3. definire procedure per il coinvolgimento delle associazioni firmatarie nelle attività di protezione civile sia in fase ordinaria, sia in fase emergenziale;

4. attivare, in caso di emergenza, su richiesta delle Regioni/Province Autonome interessate, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, interventi specializzati da parte delle associazioni firmatarie del presente a sostegno degli animali colpiti e della popolazione con animali al seguito.

ew  
DF  
h  
AB  
j  
AB  
m

#### **Articolo 4**

##### **(Iniziative progettuali e Convenzioni)**

Per la concreta realizzazione delle attività del presente Protocollo, le Parti si impegnano a realizzare iniziative progettuali che saranno regolate mediante la stipula di successivi atti.

Le iniziative progettuali di cui al punto precedente sono definite entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo.

Le Parti definiranno, altresì, con gli strumenti amministrativi ritenuti idonei accordi con gli Enti Pubblici e gli Enti Locali.

Le Parti si impegnano a non diffondere, né a utilizzare informazioni o dati reciproci, se non previa rispettiva autorizzazione.

#### **Articolo 5**

##### **(Gestione delle attività)**

Il coordinamento delle attività previste dal presente Protocollo sarà assicurato da un comitato tecnico, che sarà individuato in un successivo atto e sarà composto da rappresentanti di ogni Ente sottoscrittore.

Il comitato tecnico avrà il compito di definire le iniziative congiunte da realizzarsi sulla base degli impegni assunti con il presente Protocollo e di valutarne e proporre di nuovi.

La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

#### **Articolo 6**

##### **(Attivazione in caso di eventi calamitosi)**

Qualora, durante le fasi di attuazione del presente protocollo, dovesse verificarsi un evento calamitoso per il quale il Dipartimento fosse chiamato a intervenire e qualora le presenti associazioni fossero chiamate dal Dipartimento a offrire la propria collaborazione, saranno riconosciuti ai volontari i benefici di legge ai sensi degli articoli 39 e 40 del Decreto Legislativo 1/2018.

Tali benefici saranno riconosciuti soltanto per le associazioni che rispettano le disposizioni previste dall'articolo 5 del Decreto legislativo. n. 117/2017.

cd

SF

Lyth

MD

6  
PMB  
12/11

## Articolo 7

### (Entrata in vigore e durata)

Il presente Protocollo avrà la durata di tre anni a partire dalla data della firma.

Il Protocollo potrà essere rinnovato mediante comunicazione scritta tra le Parti. Qualora una parte decidesse di non rinnovare il Protocollo, dovrà darne comunicazione scritta alla controparte, almeno un mese prima della scadenza prevista.

Eventuali esigenze di variazione alle modalità o ai tempi previsti per la realizzazione delle attività previste dovranno essere concordati tra i soggetti firmatari.

## Articolo 8


### (Oneri)

Il presente protocollo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi come mero rimborso delle spese sostenute dalle parti per le attività svolte, saranno determinati nelle convenzioni di cui all'articolo 4.

Roma, li 21 settembre 2018


Per il Dipartimento della Protezione civile

Roberto Bruno Mario Giarola




Per "Animalisti Italiani Onlus"

Walter Caporale




Per ENPA-Ente Nazionale Protezione Animali

Marco Bravi




Per LAV- Lega Anti Vivisezione Onlus

Gianluca Felicetti



Per Lega Nazionale per la Difesa del Cane APS


Michele Pezone



Per LEIDAA

Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente Onlus

Maria Silvia D'Alessandro



Per OIPA

Organizzazione Internazionale Protezione Animali Italia Onlus

Massimo Comparotto

